

STATUTO

**COSY FOR YOU - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NAPOLI NA VIA ANIELLO FALCONE
249

Numero REA: NA - 907354

Codice fiscale: 07757411215

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al
n. 15892 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991 la Società Cooperativa Sociale denominata **"COSY FOR YOU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S."** in acronimo **"C4Y Cooperativa sociale"**

La società è disciplinata dalle norme in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili ai sensi dell'art.2519,u.c.,cod. civ.

Qualora ai sensi di legge la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni, dovranno essere adottate le necessarie modifiche al presente statuto

Art. 2 (Sede)

La cooperativa ha sede in Napoli.

Essa agirà nel territorio Italiano ed all'estero, pertanto potrà istituire e sopprimere filiali, succursali, depositi, uffici amministrativi, agenzie, rappresentanze e sedi secondarie e comunque locali destinati all'esercizio delle attività sociali in tutti i territori in cui lo ritenga opportuno.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilasessanta (31.12.2060) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo Mutualistico)

Ai sensi dell'art. 1 punto 1 lettera A della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone.

Nel rispetto delle norme di cui sopra, ai sensi dell'art.111-septies att. E trans.cod.civ. la presente cooperativa sociale è dunque considerata cooperativa a mutualità prevalente.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria prestazione lavorativa nelle attività di cui al seguente art 5 del presente statuto, l'inserimento nel mondo del lavoro, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali in specie dei giovani e delle persone svantaggiate..

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene eserci-

tata dalla Cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e soci e che saranno predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Le persone svantaggiate di cui all'art.4, comma 1, legge novembre 1991, n.ro 381, devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

La cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi, fermo restando il carattere di mutualità permanente.

La Cooperativa può aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.

Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione. La Cooperativa potrà anche integrare il principio della mutualità destinando nell'ambito delle proprie possibilità assegnazioni per fondi destinati ad integrare la previdenza, l'assistenza, compresa quella infortunistica, nonché un ristorno a favore dei soci.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale, fermo restando quanto previsto per i soci 'volontari' dall'art.2, legge 8 novembre 1991, n.ro 381, o di ogni altra norma di legge applicabile. La cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci che presteranno la loro opera in forma subordinata o in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Art. 5 (Oggetto)

La Cooperativa non ha finalità di lucro, intende far partecipare i soci dei benefici della mutualità, della cooperazione e della solidarietà e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità promuovendo, istituendo e gestendo servizi socio - sanitari ed educativi, assistenziali, sanitari, educativi, culturali, ricettivi, ricreativi e formativi

La realizzazione degli scopi sociali ed i servizi sono disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali,

nazionali ed internazionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali, oltre all'inserimento negli ambiti di lavoro e di progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali, conformemente alle indicazioni della legge 381/1991 e s.m.i. per le attività di tipo A). In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio e per conto terzi, direttamente e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o Privati in genere, università, istituti di ricerca, strutture sanitarie, istituti di pena, le seguenti attività:

- - attività di **segretariato sociale e di raccordo tra i bisogni dei destinatari e le istituzioni ed il territorio**: info point, help desk, sportello sociale ed informativo; ludoteche; centri di ascolto e servizi di consulenza alla famiglia ed ai caregivers, centro antiviolenza, sportelli per immigrati;
- - attività di fornitura di **servizi di assistenza socio-sanitaria e terapeutico-riabilitativi, di cura e vigilanza anche domiciliare o simili**, oppure in strutture o centri residenziali o semiresidenziali proprie o di terzi anche pubblici (cfr comma seguente), per il recupero di persone socialmente svantaggiate, e di chiunque si trovi in condizioni fisiche o psichiche che determinano stati di bisogno o di emarginazione in particolare, anziani, disabili, fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, immigrati, ex detenuti;
- - **istituzione e gestione di strutture e servizi ricettivi e di aggregazione diurni e/o notturni aperti a singoli**, gruppi o famiglie, volti in particolare a garantire - per fini turistici, formativi, terapeutici, residenziali - **e di soggiorno/abitazione** adeguati a persone che per le loro condizioni fisiche o psichiche difficilmente trovano, contesti adeguati, privi di barriere architettoniche e quantomeno rispettosi della loro situazione psico-fisica, in particolare per anziani, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, immigrati, donne in difficoltà, ex detenuti (SIR, RSA, Centri di Aggregazione, Centri Polivalenti, Centri Polifunzionali, centri socio-educativi, Centri Sociali, Centri/comunità per la Famiglia, comunità educative, comunità di pronta accoglienza, comunità socio-riabilitative, Comunità Alloggio/gruppi appartamento co-housing, bed breakfast accessibili, alloggi di tipo sociale, case famiglia, case rifugio per donne con figli minori);
- - attività di fornitura e gestione di ogni **supporto logistico**, quali mense, catering e trasporti a tutte le attività qui elencate ;
- - attività di creazione e gestione di **strutture e servizi di animazione e sportivo-riabilitativi e sportivo-agonistici** volti, in particolare, ad offrire l'opportunità di un'atti-

vità psico-motoria adeguata a persone in situazione di svantaggio - soprattutto psico-fisico - e di interventi terapeutici che necessitano di strutture e professionalità particolari (pet terapia, ippoterapia, idroterapia , vela terapia, e similari);

- - **attività di acquisizione e gestione di mezzi di trasporto (utilizzo per attività imprenditoriali proprie, noleggio con o senza conducente)** per lo spostamento di persone socialmente in condizioni di precarietà, svantaggio e condizioni sociali disagiate e attività di gestione di aree di sosta od in occasione di eventi, manifestazioni, attività turistiche etc...; di **promozione della diffusione e dello sviluppo di ogni mezzo di mobilità innovativa**, sia strettamente connesso con il mondo della disabilità, sia dal punto di vista dell'impatto ambientale;

- - attività di assistenza **scolastica ed extrascolastica**, ivi compresa l'attività di asili nido; attività di supporto alle scuole di ogni ordine e grado per interventi di carattere progettuale, nonché attività rivolte alla prevenzione della dispersione scolastica ed al recupero scolastico, anche in forma privata;

- - servizi di **gestione di centri diurni e di altre strutture socio-educative finalizzate al miglioramento della qualità della vita, dell'autonomia e la valorizzazione** delle abilità 'altre' ed interventi di educativa di strada, attraverso attività motorie, culturali, artistiche e ricreative nonché altre iniziative per il tempo libero come attività di turismo per tutti (gite - soggiorni climatici e quant'altro), di laboratorio (pittura - scultura - disegno - modellismo - musica - teatro ed altre attività manuali e pratiche), di ludoteca e di cineforum;

- - attività di organizzazione e gestione di **iniziative promozionali e culturali** quali dibattiti, conferenze, spettacoli, eventi, manifestazioni di interesse turistico, sportivo, culturale, ricreativo e di intrattenimento, di valorizzazione dell'ambiente, del territorio e della sua storia , promozione ed organizzazione di congressi e convegni; e concorsi per il sostegno e la promozione della cooperativa e/o di iniziative umanitarie della stessa e/o di terzi, compresa la gestione di biglietteria on line;

- - realizzazione con netta separazione gestionale ed amministrativa dalle precedenti elencate attività secondo quanto previsto per le cooperative sociali a scopo plurimo, di tutte le possibili attività economiche lavorative finalizzate all'integrazione sociale e **all'inserimento lavorativo** di persone svantaggiate, in particolar modo disabili. (ad es. attività agricole, manifatturiere, turistiche (agenzie turistiche e tour operator) e della ristorazione (caffetterie, bar, ristoranti e luoghi di incontro per turisti etc) delle costruzioni, del noleggio mezzi di trasporto, trasporto indu-

striali, commerciali o di servizio) e che, compatibilmente con i propri fini generali, sia utile al perseguimento degli scopi sociali di inserimento lavorativo;

- - attività di **ricerca**, effettuazione di ricerche nel campo delle scienze sociali e umane e convegni seminari di studio, spettacoli, eventi, attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o di gruppi culturalmente svantaggiati; gestione di centri di studio e ricerca;

- - attività di **protezione civile** per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi, e da altri eventi calamitosi;

- - attività di **formazione, aggiornamento** professionale, sociale e culturale: organizzazione e gestione di corsi, seminari, lezioni e conferenze, in aula o a distanza anche su piattaforma e-learning, a) verso terzi per il conseguimento di titoli abilitativi e qualificativi ai fini dell'iscrizione in elenchi ed albi, mediante altresì l'accreditamento presso Enti pubblici e privati, in relazione ai quali possono essere concluse convenzioni con Istituti universitarie e Scolastiche in generale; b) per l'accrescimento della competenza tecnica dei propri soci e operatori che saranno addetti alle varie attività previste dall'oggetto sociale (ad es azioni di accompagnamento ed educativa per portatori di handicap, assistenza per gli anziani e assistenza educativa e pedagogica per l'infanzia e i giovani);

- - attività di studio e realizzazione di **progetti globali di formazione** professionale, aggiornamento e riqualificazione anche in funzione della organizzazione aziendale e amministrativa e di progetti nel settore della progettazione per un'utenza ampliata sia architettonica che culturale;

- - svolgimento di servizi di supporto all'attività di **traduzione e interpretariato**;

- - **attività editoriale**, tipografica e grafica, su stampa o su supporto informatico, anche a scopo promozionale e pubblicitario, per la pubblicazione e la vendita di libri e riviste, esclusa tassativamente la pubblicazione di periodici e giornali quotidiani anche on line; gestione di librerie e biblioteche;

- - produzione, sviluppo, commercializzazione, noleggio (escluso la locazione finanziaria, installazione e manutenzione di **prodotti informatici (software)** e di elaboratori elettronici e relativi componenti (**hardware**);

- - **realizzazione di siti e portali internet**, statici e dinamici, applicazioni, anche multimediali, con prestazione di servizi telematici, "on line" e in video-conferenza, in proprio e/o in conto terzi, sia inerenti all'e-commerce, sia inerenti all'istruzione scolastica e professionale, inclusa la trasmissione di dati, immagini e suoni;

- - realizzazione e gestione di **banche-dati informatiche** e telematiche per la fornitura (anche tramite linee telefoniche) di servizi vari ad utilizzatori pubblici e privati;
 - - servizi **di call-center** e distribuzione di materiale pubblicitario;
 - - la **manutenzione degli spazi a verde**, attrezzati e non, la organizzazione, la promozione e la gestione di iniziative di sensibilizzazione, manifestazioni ed eventi educativo - culturali per la salvaguardia dell'ambiente, del turismo sociale e della tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico ed archeologico, realizzato anche mediante visite guidate;
 - - promuovere ed organizzare **attività di raccolta fondi** e ricerca sponsors e donazioni nonché la ricerca di fonti di finanziamento previste dalle vigenti leggi, nazionali, regionali e dalla CEE negli ambiti delle attività dell'oggetto sociale; organizzazione di **lotterie, tombole**, pesche, vendite e banchi di beneficenza, charity shop temporanei o non, per il sostegno e la promozione di iniziative umanitarie della società cooperativa e/o di terzi a tal fine acquistare a titolo sia oneroso che gratuito beni e servizi di terzi;
 - - attività di collaborazione e **cooperazione con associazioni ed enti che operano nel III settore** per la realizzazione di attività simili a quelle descritte nel ns oggetto sociale ;
 - - prestare attività di **mediazione culturale** a favore degli extra - comunitari, presso strutture esterne e/o anche mediante proprie strutture ricettive.
- La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.
- - attività di **sensibilizzazione e coinvolgimento** della comunità (istituzioni e privati cittadini, imprese etc..) al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno; attività di tutela dei diritti civili attraverso iniziative di denuncia e lotta contro l'emarginazione sociale, le discriminazioni e le disuguaglianze, le barriere architettoniche e culturali, siano esse basate su differenziazioni di sesso, età, religione o opinione, classe o qualsiasi altra causa;
 - - attività **di comunicazione e pubblicità** con il coinvolgimento dei mass media (realizzazione di spot, video, interviste video e radio per rendere note le attività ed i risultati raggiunti in campo sociale dalla cooperativa nella realizzazione dell'oggetto sociale.
- La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'art. 2545 - septies c.c..
- La Cooperativa potrà partecipare a bandi e gare d'appalto, convenzioni o trattative, indette da Enti Pubblici o Privati

ti, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. e/o in Consorzio, per lo svolgimento delle attività previste nel presente articolo; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa in tal senso è autorizzata a stipulare convenzioni con i Comuni, le Regioni, la Provincia, Ministeri e con tutti gli Enti Pubblici ad essi subordinati ed anche con gli Enti Privati, persone fisiche e giuridiche onde concretizzare gli scopi sociali medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, ogni altra operazione finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare, bancaria, utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale e partecipare a raggruppamenti di imprese ed associazioni temporanee o gruppi paritetici e consorzi d'imprese.

La cooperativa intende avvalersi di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici previsti per le cooperative, sia nazionali, sia comunitarie, sia regionali e sia locali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari, sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi a fare quant'altro al fine del raggiungimento degli scopi prefissati.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 6 (Soci)

I soci si distinguono in soci 'cooperatori' e 'soci sovventori'.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei 'soci cooperatori' diventa inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere po-

sta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche di entrambi i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, salvo i casi di anticipata acquisizione della necessaria capacità di agire per atto dell'Autorità giudiziaria o per legge, appartenenti alle seguenti categorie:

a) 'soci lavoratori' che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei requisiti professionali adeguati ai compiti indicati nell'oggetto sociale;

b) 'soci volontari' che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei requisiti adeguati ai compiti indicati nell'oggetto sociale. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi del sopracitato art.4 della legge 381/1991, salvo il rispetto delle inderogabili disposizioni di legge in materia.

I 'soci sovventori': possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori ai quali spetta una remunerazione superiore, nella misura massima, di due punti percentuali in più rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore titolare di un ulteriore rapporto di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da appositi regolamenti interni, redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice

civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standards produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato per iscritto all'interessato e annotato

to a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 8 (Domanda di ammissione ed ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;
 - b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute;
 - c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con gli appositi regolamenti, che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;
 - d) l'ammontare della quota capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto;
 - e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.
 - g) l'obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dai regolamenti interni, ferme restando le esigenze della Cooperativa e fermo il rispetto di ogni norma di legge in materia.
 - h) nel caso di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4, legge n. 381/1991, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione dalla quale risulti la condizione di persona svantaggiata.
- Se trattasi di persone giuridiche, società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
- L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo

criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, dai regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, i soci sono obbligati a:

a) versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

c) prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto negli appositi regolamenti;

d) astenersi dal tenere comportamenti che impediscano alla cooperativa di riporre affidamento nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. Ciascun socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci hanno i diritti che spettano loro per legge incluso il diritto di :

a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed all'elezione degli organi sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla cooperativa nei modi e nei limiti fissati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

La cooperativa al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La raccolta dei prestiti presso soci potrà comunque avvenire nei limiti previsti dall'art.11, 3° comma, d.lgs.1 settembre 1993, n.385, e relative delibere di attuazione adottate dal C.I.C.R., e comunque nel rispetto delle norme di legge.

Secondo l'art.2467 il rimborso dei finanziamenti dei soci sarà postergato rispetto agli altri creditori quando la situazione finanziaria della società è tale per cui sarebbe stato ragionevole un conferimento di capitali.

La remunerazione dei prestiti sociali non può essere superiore a quella stabilita dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali. E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte e negli altri casi previsti dalla legge se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata a/r alla Società o mediante consegna brevi manu al legale rappresentante che la controfirma per ricevuta. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità pre-

viste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti del presente Statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna a mano controfirmata per ricevuta. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque)

anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota..

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 17 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di multipli di Euro 100,00 ciascuna.

Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento

della comunicazione.

Art. 20 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

- A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote non inferiori ad euro 100,00 (cento/00) nè superiori ai limiti stabiliti dalla legge. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge (art. 2525 cod civ.);
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- 3) dai conferimenti rappresentati dalle quote di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.
- f) da fondi o accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- g) da riserva costituita con gli avanzi di gestione;
- h) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessan-

ta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'Organo amministrativo è tenuto ad ogni altro adempimento contabile previsto dalla legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento; nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) alla costituzione o all'incremento del Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento) o comunque la quota maggiore o minore prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
- e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria o ordinaria, nel rispetto delle applicabili norme di legge;
- f) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà essere superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato. La destinazione degli utili ai soci sovventori non può superare la misura massima prevista dalla legge affinché la cooperativa conservi la qualifica della mutualità prevalente. I dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto fra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della so-

cietà è superiore ad un quarto;potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili, il tutto nel rispetto dell'art.2545 quinquies, 2°co., cod.civ.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve tra i soci non cooperatori.art 2521, co.3,n.9..

Art. 25 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, di un ulteriore trattamento economico, a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica in misura non superiore al 30%(trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 ed alla lettera a) del comma 2 dell'art.3 della legge 3 aprile 2001, n.142, e successive eventuali modifiche, ai sensi e secondo le modalità di legge. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di quote di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici cioè di lavoro, intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento secondo quanto previsto in apposito regolamento.Qualora per disposizioni di legge fosse consentita l'emissione di strumenti finanziari, è comunque vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerta in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 27 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante telegramma, lettera raccomandata A.R. o a mano sottoscritte dai soci stessi per ricevuta o mediante posta elettronica certificata, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente

l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, anche non autenticata, ai sensi e nel rispetto delle norme di legge in materia, ed in ossequio alle quali la relativa documentazione è conservata agli atti sociali.

Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina degli Amministratori;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 7) approva i regolamenti interni;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati al precedente art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto .

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci (oppure: altro numero inferiore)), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applicano i precedenti art. 19 e 20, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa come disposto nell'art 2372 del cod.civ..

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Il consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, se non è nominato dall'Assemblea.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere data conto nel verbale.

Art. 33 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. Alla carica di Amministratore possono essere nominate anche persone che non siano soci.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci sovventori possono assumere la carica di amministratore nei limiti consentiti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha la durata di tre anni ed è rieleggibile; i suoi componenti scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 34 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, e sottoscritta per ricevuta, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. L'avviso di comunicazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono comunque valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere sia nella sede della società, sia altrove purchè nel territorio dello Stato, ed anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione di ufficio e può essere assegnato loro un compenso. Spetta all'Assemblea determinare o meno i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 38 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Collegio sindacale)

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale. Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I requisiti dei sindaci, la loro durata in carica e la retribuzione degli stessi, nonché il funzionamento dell'organo di controllo ed i relativi poteri e doveri, sono disciplinati dalle norme di legge in materia.

Essi sono rieleggibili.

L'eventuale retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

E' fatta salva la nomina di ogni altro organo di controllo che fosse previsto da norme inderogabili di legge.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 440 salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 5.000 (cinquemila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del codice di procedura civile;
- - tre per le controversie di valore superiore ad Euro 5.000 (cinquemila).

Essi sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri, scelti fra gli esperti di diritto e di settore, decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disci-